



**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF)**

**9.3 bis** La bolletta espone tutte le voci indicate dalla delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014 e dal relativo allegato A recante "Bolletta 2.0", criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane e s.m.i. in conformità alla delibera appena citata, il dettaglio delle voci è disponibile nell'area dedicata del sito web di Thema Energia, oppure su richiesta del Cliente contattando il Servizio Clienti. Inoltre, sul sito web di Thema Energia ([www.themaenergia.it](http://www.themaenergia.it)) è altresì resa disponibile la Guida alla lettura delle voci di spesa, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.

Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. Il Cliente può effettuare il pagamento presso il proprio ufficio, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale (Procedura SDD), presso le ricevitorie che offrono tale servizio.

**9.5** L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentano i requisiti fissati dall'ARERA. È possibile richiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi:

**Fornitura elettrica:**  
a) la Bolletta è basata sui dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici, dell'addebito medio delle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi;  
b) la Bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici, dell'addebito medio delle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi;

c) la Bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici, dell'addebito medio delle Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi.

**Fornitura gas:**  
a) la Bolletta è basata sui dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;  
b) la Bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;  
c) la Bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi. Fornitura elettrica e gas:

a) la Prima Bolletta emessa successivamente all'attivazione della fornitura qualora sia basata sui dati di misura superiori al 150% per i Clienti domestici, rispetto all'autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo;  
b) la Bolletta contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;

c) l'addebito non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF. In ogni caso, la rateizzazione deve essere effettuata entro il 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della Bolletta.

a) deve riguardare somme superiori a Euro 50,00 (cinquanta/00);  
b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;

c) avvenire entro 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della Bolletta da rateizzare;

d) le somme da rateizzare e il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. Il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della Bolletta.

Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la delibera 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015 stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto, non devono rientrare nelle fatture sopra indicate per le quali è possibile richiedere le rateizzazioni), che non contengano altre che una singola rata, e il cui importo non superi il 150% della somma delle fatture ordinarie emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.

**9.6** I fornitori, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà al Cliente che abbia pagato in ritardo una fattura, gli interessi moratori (calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 35 punti percentuali).

**9.7** Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente alla fornitura, salvo il caso in cui espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.

**9.8** In caso di emissione di una nota di credito, recante importo da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell'importo riportato nella nota di credito. Qualora la fornitura sia attiva: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attiva, il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente; b) in mancanza di domiciliazione bancaria o postale attiva, il rimborso avverrà tramite cessione sulla prima fattura emessa successiva alla nota di credito. In questa seconda ipotesi, se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso può richiederlo contattando il Servizio Clienti e scegliendo la modalità che preferisce tra quelle disponibili, ovvero: 1) bonifico sul proprio conto corrente comunicando l'IBAN di un conto intestato o contestato all'intestatario dell'evento; 2) assegno "non trasferibile" (per importi fino a Euro 5.000 (cinquemila/00)) che sarà trasmesso da parte della Banca incaricata da Thema Energia all'indirizzo di recapito indicato dal Cliente tramite posta ordinaria. Diversamente, qualora la fornitura sia cessata: in caso di domiciliazione bancaria o postale attiva il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente. In mancanza di domiciliazione bancaria o postale, il rimborso avverrà: 1) tramite assegno "non trasferibile" fino a Euro 5.000 (cinquemila/00), ovvero con bonifico bancario per importi superiori. Qualora il Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale diverso da quelli sopra indicati, potrà richiederlo contattando il Servizio Clienti.

**ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO**

**10.1** Se il pagamento non avviene attraverso Procedura SDD, il Cliente deve versare, anche ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura, in misura pari a quanto previsto, rispettivamente: 1) per il gas, nella delibera dell'ARERA n. 2/10 del 18 ottobre 2010 e s.m.i. e per l'elettricità, nella delibera dell'ARERA n. 2/10 del 18 ottobre 2010 e s.m.i. Il deposito cauzionale è a garanzia di ciascuna fornitura e, in caso di mancato pagamento, il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale e soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali variazioni sono vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del Contratto. Per le forniture di gas l'importo del deposito è fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annuali del Cliente. Per le forniture elettriche l'importo del deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e potrà essere rivisto qualora il Cliente richieda la modifica della potenza; in tal caso il Fornitore dovrà comunicare al Cliente la somma da addebitare/accreditare.

**10.2** Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la Procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo poi restituirla in caso di successiva attivazione della procedura SDD).

**10.3** A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore, sulla base del Credit check effettuato durante la validità del Contratto, potrà richiedere al Cliente, anche dopo l'attivazione, ulteriori garanzie quali fidejussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale già versato, per un importo pari al massimo a 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il deposito entro il termine indicato nella relativa fattura.

**10.4** L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture non pagate. In ogni caso la restituzione è solo a titolo di garanzia e non comporta la verifica dei pagamenti del Cliente o la rivalutazione dell'affidabilità creditizia relativa ad altri suoi contratti di fornitura con il Fornitore.

**ART. 11 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE**

**11.1** La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione, di distribuzione, di cessione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi), e per motivi di sicurezza del sistema.

**11.2** Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Thema Energia l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

**11.3** Il Fornitore non è responsabile dei danni, ad esso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie rilevanti dalla gestione della consegna e degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

**11.4** Il Cliente è responsabile della manutenzione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni derivanti da fatti o comportamenti attribuibili allo stesso Cliente.

**ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**12.1** Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., in caso di inadempienza del Cliente, a mezzo raccomandata o a mezzo di seguito indicato:  
- in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui alle presenti CGF);  
- per morosità relativa ad un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente.

**12.2** Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:  
- effettuato ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui alle presenti CGF);  
- qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE (anche limitatamente alle singole forniture interessate);  
- qualora venga revocata la Procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel caso in cui il Fornitore abbia fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale);

- per la mancata o inadeguata costituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente o per il mancato o invalido fidejussivo/costituzionale delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nelle presenti CGF;  
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;  
- in caso di violazione, da parte del Cliente, degli obblighi a suo carico previsti dagli artt. 7 e 8;

- trascorsi 20 (venti) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta, in caso di morosità. Il Fornitore può risolvere il Contratto anche in caso di morosità, in caso di mancato pagamento del prelievo per sospensione della fornitura per morosità. In caso di morosità inaccettabile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34.2 d-bis dell'allegato A alla delibera ARERA n. ARC/gas 64/09 del 28 maggio 2009 (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - "TUVG" e s.m.i.), il Cliente finale è tenuto a consentire all'impresa di distribuzione l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di effettuare la disinstallazione del punto di riconsegna. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente. In caso di cessazione amministrativa per morosità avvenuta per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore dovrà trasmettere all'impresa di Distribuzione: (i) copia delle fatture non pagate; (ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; (iii) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente; (iv) copia del Contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; (v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché tutta la ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

**12.4** Il Fornitore può procedere, in via preventiva, alla sospensione di una o più forniture del Cliente in tutti i casi di morosità di quest'ultimo, compreso il caso di mancato pagamento del deposito cauzionale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle presenti CGF, il Cliente è tenuto a consentire al Distributore competente, la chiusura del contratto di costituzione in mora recante indicazione del termine ultimo per il pagamento. Il suddetto termine non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al Cliente. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura elettrica, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento il Cliente, se richiesto, sarà sottoposto a riduzione della potenza. La riduzione di potenza della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, sempreché non sia pervenuta al Fornitore la documentazione attestante l'esecuzione del pagamento delle somme dovute. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendo la costituzione in mora, il Cliente è tenuto a costituire in mora i consumi riportati in tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

**12.4 bis** Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

a) euro 30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza;  
b) euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

**12.5** In caso di prelievo di gas, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di comunicazione al Cliente.

**12.6** Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture) per le relative prestazioni amministrative e commerciali, il Fornitore addebiterà al cliente un importo pari a:

-Euro 7,50 (sette/50) IVA esclusa, per l'invio dei solleciti di pagamento;  
-Euro 23,00 (ventitré/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione di diffida di pagamento, di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura.  
Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche. Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per la gestione della pratica a società di recupero crediti.

**12.7** Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

**ART. 13 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

**13.1** Saranno recepite nel Contratto le disposizioni suscettibili di inserimento automatico imposte da leggi o provvedimenti di Pubblica Autorità, ovvero da altri soggetti competenti, che comportino modifiche che non integrino alle presentazioni e/o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

**13.2** Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche/integrazioni al Contratto con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse; il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

**13.3** In applicazione dell'art. 13 Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti Finali (Allegato A alla delibera n. 366/2018/R/COM dell'ARERA), il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche espresse nelle CTE in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione.

**13.4** Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Thema Energia. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

**ART. 14 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI**

**14.1** I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti:

- Servizio Clienti al numero verde gratuito per telefoni fissi: 800 134 672, da mobile e da fisso 0742-340672.

- tramite email all'indirizzo [servizioclienti@themaenergia.it](mailto:servizioclienti@themaenergia.it);

- Sito Web del Fornitore: [www.themaenergia.it](http://www.themaenergia.it);

- Fax 0742-621765.

**14.2** Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

- tramite email all'indirizzo [servizioclienti@themaenergia.it](mailto:servizioclienti@themaenergia.it);

- Fax per fornitura Gas 0742-621765;

- Fax per fornitura Gas 0742-621765.

Il Cliente potrà inviare il reclamo compilando l'apposito modulo tipo allegato al contratto o scaricandolo dal sito Web [www.themaenergia.it](http://www.themaenergia.it). In alternativa dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificare il Cliente ed inviare la risposta: (a) il nome ed il cognome; (b) l'indirizzo di fornitura; (c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; (d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità, gas, entrambi); (e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (PDR) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente, e (f) una breve descrizione dei fatti contestati.

**14.2 bis** Il Cliente può inviare richieste riguardanti il credito (ad titolo esemplificativo rateizzazione, CMOR, pagamenti effettuati) mediante i seguenti canali:

- tramite email all'indirizzo [credito@themaenergia.it](mailto:credito@themaenergia.it).

- Fax 0742-621765.

**14.3** Le comunicazioni di recesso e l'esercizio del diritto di ripensamento dovranno essere inviate con raccomandata a Thema Energia SRL - Via Pietro Gori n. 2/L, 06034, Foligno (PG) ovvero tramite PEC all'indirizzo [clienti@pecthemaenergia.it](mailto:clienti@pecthemaenergia.it).

**14.4** Il Fornitore potrà comunicare in fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.

**14.5** Le comunicazioni relative alla fornitura e le variazioni contrattuali potranno essere inviate anche tramite messaggistica istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc), cui farà seguito ulteriore comunicazione e a mezzo email o, in mancanza, tramite nota in fattura. A tal fine, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo email ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non ha alcun obbligo di comunicazione e presso cui è possibile svolgere le comunicazioni.

**14.6** Restano valide le disposizioni di cui alle presenti CGF o di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

**ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello del Tribunale di Foligno.

**ART. 16 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:

- la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, a condizione di accesso al Servizio. I termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito [www.autoritaenergia.it/consumatori/conciliazione.htm](http://www.autoritaenergia.it/consumatori/conciliazione.htm). Tale procedura è gratuita;

- la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione è presso cui è possibile svolgere le comunicazioni e consultabile anche sul sito [www.autoritaenergia.it/consumatori/conciliazione.htm](http://www.autoritaenergia.it/consumatori/conciliazione.htm). Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione. Dette procedure potranno essere attivate e presso il Fornitore e in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente. Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Thema Energia al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:

- Fornitura Elettrica e Gas Naturale: Thema Energia SRL - Via Pietro Gori n. 2/L, 06034, Foligno (PG);

- [clienti@pecthemaenergia.it](mailto:clienti@pecthemaenergia.it)

**Mandati e accettazione clausole**

- mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula dei contratti di distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Thema S.p.A.) dell'energia elettrica; dichiara inoltre di conoscere già il contenuto di detti contratti e dei relativi allegati, in particolare delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di distribuzione;

- mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle suddette Condizioni Tecniche, consapevole che l'accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione;

- mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione, dei punti di prelievo, relativamente alla fornitura di energia elettrica, (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, ecc.), richiedendo il compimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga il Cliente a corrispondere a Thema Energia gli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine Thema Energia ha contratto in proprio nome.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di avere letto ed approvato specificatamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Fornitura: art. 2.7 Recesso; art. 3.5 addebito maggiori corrispettivi, imposte e sanzioni; art. 5 Lettura del gruppo di misura; art. 6 Modalità di calcolo dei corrispettivi; art. 7 modalità di prelievo e di impiego del gas (solo per la fornitura di gas); art. 8 apparecchiature, verifiche e variazioni (solo per la fornitura di gas); art. 9 Fatturazioni e pagamenti; art. 10 Deposito cauzionale e garanzie di pagamento; art. 11 Interruzioni della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità e manleva del Cliente; art. 12 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto; art. 13 Integrazioni, modifiche e cessioni del contratto; art. 15 Legge applicabile e foro competente.

Il Cliente dichiara di avere ricevuto copia delle CTE sottoscritte - riportanti stesso Codice Contratto del MDa e delle CGF.

Luogo \_\_\_\_\_  
data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Thema Energia S.r.l.**  
Sede Legale: via Umberto I, 7 - 06034 Foligno (PG), Italy